



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Repertorio n. 11636

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Città di Castello

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO
“RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA
DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN
OSPEDALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION
EU - PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1.3 - CUP
G64H22000370006 – CIG B1D5667957.**

Codice Fiscale delle parti contraenti:

1) - Comune di Città di Castello: 00372420547;

2) - Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da:

- “A.S.A.D. - ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE – Società
Cooperativa Sociale”: 00539660548;

- “LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Cooperativa Sociale
Tipo A ONLUS”: 01722320544.

In nome della Legge

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**

(30/12/2024)

nella Residenza Municipale di Città di Castello.

Dinanzi a me **Dott. Bruno DECENTI**, Segretario Generale del Comune di Città di Castello,
e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) – ZERBATO Dott.ssa Giuliana Maria, nata a Valdagno (VI) l'8 dicembre 1968 (C.F.:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

ZRBGNM68T48L551L), Dirigente del Settore “Istruzione – Educazione – Sport – Cultura e Politiche Sociali” del Comune di Città di Castello, ove è domiciliata per la funzione, la quale interviene nel presente atto a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale – a ciò autorizzata giusta Decreto Sindacale n. 27 in data 30 agosto 2024, in copia conservato agli atti – in rappresentanza del **Comune di Città di Castello** - che di seguito verrà indicato anche come “**Comune**” o “**Stazione Appaltante**” - con sede in Città di Castello – Piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - **C.F./Partita I.V.A.: 00372420547** - e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune da lei stessa rappresentato;

2) – VESCHI Luciano, nato a Città di Castello (PG) il 31 gennaio 1960 (C.F.: VSCLCN60A31C745N) e domiciliato presso la sede dell’Impresa Mandataria Capogruppo, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** - che di seguito verrà indicato anche come “**Appaltatore**” o “**R.T.I.**” - composto da:

a) “LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Cooperativa Sociale Tipo A ONLUS”, con sede legale in Città di Castello (PG) – Via Achille Grandi n. 10/i (C.A.P. 06012) – **Partita IVA, Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese dell’Umbria: 01722320544** – Numero REA PG - 155617 – iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Umbria al numero d’ordine 6, sezione A e al RUNTS Sez. Imprese sociali dal 21/03/2022 – indirizzo PEC: cooperativalarondine@legal.email.it - *impresa mandataria capofila*;

b) “A.S.A.D. – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE – Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Perugia – Frazione Ponte San Giovanni, Via Giuseppe Lunghi n.63 (C.A.P. 06135) – **Partita IVA, Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese dell’Umbria : 00539660548** – – Numero REA PG – 114577 – iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al numero d’ordine 14,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

sezione A e al RUNTS Sez. Imprese sociali dal 21/03/2022– indirizzo PEC:

asadamministrazione@pec.asad-sociale.it - *impresa mandante*;

in forza di Atto di **“Raggruppamento Temporaneo di Imprese – R.T.I. - Mandato**

Speciale con Rappresentanza”– a rogito per Dott. Andrea Sartore - Notaio in Foligno –

REP. N° 27.715 – RACC. N°. 13.261 in data 26 novembre 2024, Registrato a Perugia in

data 5 dicembre 2024 al N. 27.142 Serie 1T, come risulta da copia, resa conforme

all’originale dal medesimo Notaio in data 16 dicembre 2024 e conservata agli atti.

Della identità personale dei detti comparenti io Segretario sono personalmente certo.

Premesso:

che, con Determinazione Dirigenziale n. 1801 del 29 dicembre 2023, così come rettificata

con successiva Determinazione n. 483 del 12 maggio 2024, esecutive ai sensi di legge, il

Comune di Città di Castello, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 1, disponeva - alla

luce dei principi comunitari, vista la circolare del M.I.T del 20/11/2023 – di attivare la

procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett.a) del Codice, per

l’affidamento del Servizio denominato “Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire

una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale” - CUP

G64H22000370006, per un importo stimato riferito al periodo di vigenza contrattuale di

mesi 20 (venti) pari ad euro 307.955,98 al netto d’I.V.A., finanziato con risorse afferenti al

PNRR - Unione Europea - Next Generation EU - Missione 5 “Inclusione e Coesione” -

Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Sottocomponente

1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.1.3 - per euro

282.868,44, oltre I.V.A. - e con risorse Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2021 e

2022 per euro 25.087,54, oltre I.V.A.; importo previsto nel Bilancio Comunale secondo

quanto dettagliato negli atti;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

che, con i medesimi atti è stata fissata la durata dell'appalto pari presumibilmente a mesi 20 (venti), decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data precedente risultante dal verbale di avvio di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, e fino al 31 marzo 2026, salvo l'esercizio dell'opzione di proroga, di cui all'art. 120 comma 10, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, e comma 11 del D. Lgs. 36/2023, qualora ci fossero proroghe concesse dal Ministero alla Zona Sociale relativamente alla Convenzione stipulata per la realizzazione degli Interventi a valere su PNRR e ad eventuali rifinanziamenti a valere su risorse del Fondo nazionale o altre risorse pubbliche; venivano altresì approvati i contenuti essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che, a seguito dell'esperimento della procedura di gara – valutata la legittimità e la conformità della proposta di aggiudicazione all'interesse pubblico, e all'esito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente - con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 22 ottobre 2024, esecutiva in data 6 novembre 2024, si procedeva ad aggiudicare l'appalto in oggetto a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: "LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Cooperativa Sociale Tipo A ONLUS", (Mandataria) e "A.S.A.D. – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE – Società Cooperativa Sociale", (Mandante), per un importo netto contrattuale di **euro 293.943,98=** (**duecentonovantatremilanovecentoquarantatre/98**), di cui costi di manodopera euro 280.879,97, oltre ad IVA 5%, per un totale di euro 308.641,18=, avendo l'impresa effettuato un ribasso del 4,55% (quattrovirgolacinquantacinquepercento) sull'importo a base di gara, disponendo altresì l'avvio dell'esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023;

che, con il medesimo atto si è provveduto all'assegnazione contabile a favore



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

dell'appaltatore nell'ambito del finanziamento dell'opera, come in dettaglio indicato nel

prospetto contabile allegato alla Determina;

che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa:

- a seguito di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è emerso che entrambe le Imprese in R.T.I. risultano iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) tenuto dalla competente Prefettura, e precisamente:

- per l'Impresa "LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Cooperativa Sociale Tipo A ONLUS", con decorrenza dal 21 novembre 2024 e scadenza validità in data 20 novembre 2025;

- per l'Impresa "A.S.A.D. – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE – Società Cooperativa Sociale", con decorrenza dal 12 agosto 2024 e scadenza validità in data 11 agosto 2025;

- e, pertanto, tali iscrizioni tengono luogo della comunicazione e della informazione antimafia, ai sensi del comma 52-bis dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, e ss. mm. ii., nonché ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e ss. mm. ii.;

- entrambe le imprese del R.T.I. hanno adempiuto alle prescrizioni contenute nell'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;

che, ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008, e dell'articolo 31 della Legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva (Durc On Line), e precisamente:

- Numero Protocollo: INAIL_46407170 del 06/11/2024 – scadenza validità 06/03/2025 - per "LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Cooperativa



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Sociale Tipo A ONLUS”,

- Numero Protocollo: INPS_42685062 del 27/09/2024 - scadenza validità 25/01/2025 -
per “A.S.A.D. – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE –
Società Cooperativa Sociale”;

che non si applicano i termini dilatori previsti dall’art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, ai
sensi dell’art. 55 comma 2 del medesimo;

Ciò premesso, le parti, come sopra costituite, **convengono e stipulano quanto appresso:**

Art. 1) – Accettazione premesse.

Quanto esposto nelle premesse viene accettato e forma parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

Art. 2) – Oggetto.

La Sig.ra **ZERBATO Dott.ssa Giuliana Maria**, in attuazione degli atti in premessa
richiamati e nella funzione sopraindicata, affida in appalto al **Raggruppamento
Temporaneo d'Imprese** fra: “**LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e
Lavoro – Cooperativa Sociale Tipo A ONLUS**” e “**A.S.A.D. – ASSOCIAZIONE
SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE – Società Cooperativa Sociale**”, per il quale
accetta il Signor **VESCHI Luciano**, nella veste di **mandatario**, la realizzazione
dell’Intervento, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, relativo alla
Missione 5 – Componente 2 - Subinvestimento 1.1.3 – “**Rafforzare i servizi sociali
domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in
ospedale**”.

Le parti danno atto che, come specificato nell’istanza di partecipazione prodotta dal
costituendo R.T.I., la società “**LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e
Lavoro – Cooperativa Sociale Tipo A ONLUS**” - *impresa mandataria* - eseguirà le
prestazioni previste dal servizio per la quota del 57% (cinquantasette per cento), mentre la



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

società “A.S.A.D. – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE – Società Cooperativa Sociale” - *impresa mandante* , eseguirà le prestazioni previste dal servizio per la restante quota del 43% (quarantatre per cento).

Art. 3) – Norme regolatrici dell'appalto.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità stabiliti nel presente contratto, dedotti o risultanti dagli atti in questo allegati o da questo richiamati, nonché sotto l'osservanza delle norme di cui al “Codice dei Contratti Pubblici” D. lgs. 36/2023.

Fanno parte integrante del presente contratto - sottoscritti dalle parti per integrale accettazione - per quanto non materialmente allegati, rimanendo depositati agli atti dell'Ufficio del Settore Politiche Sociali del Comune di Città di Castello:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1801 del 29 dicembre 2023 e n. 483 del 12 maggio 2024, che il R.T.I. medesimo in sede di partecipazione alla gara ha già accettato in tutte le sue parti, senza condizioni o riserve;
- l'Offerta Economica e il Progetto Tecnico, presentati dal R.T.I. in sede di gara.

Art. 4) – Durata.

La durata del presente appalto decorre **dal 12 novembre 2024** - come risulta dall'apposito verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, sottoscritto dalle parti in pari data e conservato presso il competente Servizio Comunale – e **fino al 31 marzo 2026**, salvo l'esercizio dell'opzione di proroga ai sensi dell'art 120 comma 10 (per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi) e comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 5) – Importo contrattuale – termini di pagamento.

L'importo contrattuale dell'affidamento ammonta ad **euro 293.943,98=** (**duecentonovantatremilanovecentoquarantatre/98**), oltre ad IVA 5%, per un totale di euro 308.641,18=



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel “Capitolato Speciale d’Appalto”, a cui si fa rinvio.

La copertura finanziaria, necessaria al presente affidamento, è stata accertata in sede di approvazione degli atti che sono a base del presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento di Contabilità del Comune di Città di Castello, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 642 in data 28 novembre 1997.

Art. 6) – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si fa rinvio, nonché quelli che sul medesimo gravano per legge. In particolare si fa riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza, ai quali lo stesso appaltatore è obbligato dalle vigenti norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art 7) - Obblighi specifici derivanti dal PNRR.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura cui è associato il progetto.

In particolare, entrambe le imprese del R.T.I. sono tenute al rispetto delle attività individuate nel Progetto presentato dal Comune di Città di Castello a valere sull’Avviso 1/2022, del cronoprogramma, dei target da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di sostegno di almeno n.125 persone nel periodo di affidamento. Le imprese sono tenute al rispetto dei tempi e modalità, indicati dal Comune di Città di Castello, in ordine alla rendicontazione e monitoraggio del Progetto ai fini dell’implementazione dei dati nella piattaforma REGIS.

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi al principio del Do No Significant Harm (DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, In particolare, il Comune di Città di Castello, quale soggetto attuatore, dichiara e l'appaltatore prende atto che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nelle categorie di seguito elencate:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Art. 8) – Condizioni particolari.

Ai sensi dell' art. 47, commi 2 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, entrambe le Imprese in R.T.I. hanno prodotto in sede di partecipazione alla gara copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della conformità a quello già trasmesso, ovvero attestandone la contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

L'appaltatore si impegna a produrre, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi previsti dalla medesima legge e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis D.L. 77/2021).

In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, del D.L. 77/2021, l'appaltatore si



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

impegna ad assicurare una quota, pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3bis - 4 del D.L. 77/2021 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 13. La sanzione giornaliera è fissata in misura pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, e non può comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 9) – Cauzione definitiva ed Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Appaltatore ha prestato **cauzione definitiva di euro 14.697,20 (quattordicimilaseicentonovantasette/20)**, – pari al 5% dell'importo contrattuale - secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023 - mediante **Polizza Fidejussoria N. 1329435591**, rilasciata dalla Compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A", Agenzia Perugia Genna, in data 19 novembre 2024. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e verrà svincolata ai sensi di legge;

Entrambe le imprese del R.T.I. – ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto – hanno, inoltre, provveduto a consegnare al Responsabile del Procedimento una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e per danni al patrimonio, responsabilità civile e infortuni per il personale e gli utenti nell'esecuzione del servizio (RCT/RCO) per un massimale unico non inferiore ad euro 3.000.000,00, rispettivamente:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

– per “LA RONDINE - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Cooperativa Sociale

Tipo A ONLUS” - *impresa mandataria*, Polizza n. 064/M11542482 emessa in data 20 dicembre 2016 da “ITAS Mutua” - Trento .

– per “A.S.A.D. – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE – Società Cooperativa Sociale” - *impresa mandante*, Appendice Polizza Nr. 1/2698/65/180136969/16 emessa in data 28 novembre 2024 da “UnipolSai Assicurazioni S.p.A”, Agenzia di Perugia;

Articolo 10) – Clausola revisione prezzi

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese connesse all’esecuzione del servizio in oggetto.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita richiesta di parte e previa autorizzazione del R.U.P. con il supporto del Direttore dell’esecuzione, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 11) – Subappalto e/o subcontratto.

L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in regime di subappalto, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le prestazioni relative ai seguenti servizi/parti del servizio:

Telesoccorso per un importo complessivo massimo di euro 17.600,00 comprensivo di iva.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell’art. 119



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

del D.Lgs. n. 36/2023, è tenuta a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente - l'importo del sub-contratto - l'oggetto del servizio o fornitura affidati. La ditta appaltatrice deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'ente appaltante è sollevato da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto e/o subcontratto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica l'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 12) – Divieto di cessione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, come disposto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) numero 2 del medesimo.

Art. 13) – Risoluzione.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9/bis della legge n. 136/2010.

Inoltre, il presente contratto si risolve di diritto qualora dalla documentazione acquisita, relativa ai requisiti soggettivi ed oggettivi autocertificati in sede di gara – oltre a quelli già verificati dai competenti Uffici – si accerti la non veridicità di alcuno degli stessi. La risoluzione del contratto avverrà senza oneri per il Comune di Città di Castello, fatto salvo per il medesimo il diritto al risarcimento del danno.

Le altre fattispecie per le quali è prevista la risoluzione del contratto sono quelle stabilite dall'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dall'art. 28 e 31 del Capitolato



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

speciale d'appalto, a cui si fa rinvio.

Inoltre, il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora:

- non sia adempiuto l'obbligo del rispetto dell'Intesa per il Rinnovo del Patto di Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale, sottoscritta tra il Comune di Città di Castello e la Prefettura di Perugia in data 6 settembre 2024, di cui l'Appaltatore ha già preso conoscenza;

- dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art.84 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm. ed ii..

Art. 14) – Tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Appaltatore fin d'ora si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi a cui è tenuto in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, in sede di partecipazione alla gara, entrambe le imprese hanno provveduto a comunicare al Comune di Città di Castello gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore è altresì obbligato a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi di cui sopra.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3 della Legge N. 136/2010, il presente contratto è nullo ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai fini di quanto sopra disposto, le costituite parti danno atto che:

- il **Codice Unico di Progetto (CUP)** è: **G64H22000370006**

- il **Codice Identificativo Gara (CIG)** assegnato al presente affidamento è: **B1D5667957**.

Art. 15) – Informativa sul trattamento dei dati personali - (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016).

Il Comune di Città di Castello, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Città di Castello – Piazza Venanzio Gabriotti 1 – telefono 07585291; casella di posta elettronica certificata comune.cittadicastello@postacert.umbria.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016, ove vigenti e applicabili.

Art. 16) – Dichiarazioni delle Parti Contraenti.

Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da me richiamate sulle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiarano:

1. quanto alla Dirigente ZERBATO Dott.ssa Giuliana Maria - rappresentante del Comune di Città di Castello,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

a) - di aver rispettato e di rispettare i disposti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) tanto nella stipula del

presente contratto che nella esecuzione dello stesso;

b) - che non sussistono cause di incompatibilità e conflitti di interesse ostativi alla

sottoscrizione del presente contratto;

2. quanto all'Appaltatore, per entrambe le Imprese in R.T.I.:

a)-ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito,

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti pubblici

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione

comunale di Città di Castello nei propri confronti;

b)- di aver preso atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

come sopra approvato, e del codice di comportamento integrativo aggiornato del

Comune di Città di Castello – approvato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 184 del

15 novembre 2021 e pubblicato sul sito internet dell'Ente – di cui dichiara di aver preso

piena conoscenza e di obbligarsi a far osservare al proprio personale e collaboratori a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di

condotta in esso previsti;

c)- di conoscere e accettare l'Intesa per il Rinnovo del Patto di Legalità e la Prevenzione

dei Tentativi di Infiltrazione Criminale, sottoscritta tra il Comune di Città di Castello e la

Prefettura di Perugia in data 6 settembre 2024. Tale documento fa parte integrante del

presente contratto, per quanto non materialmente allegato.

Nello specifico, dichiara per entrambe le Imprese in R.T.I. di aver preso piena

conoscenza ed accettato che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

sottoscrizione dell'Intesa medesima, potranno essere applicate da parte
dell'Amministrazione le clausole e le sanzioni ivi previste.

Art. 17) – Domicilio delle parti.

Tutte le comunicazioni e le informazioni relative al presente contratto e alla sua esecuzione
saranno effettuate dalle parti utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
per la Stazione appaltante: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it;
per l'Appaltatore: cooperativalarondine@legal.email.it.

Art. 18) - Controversie e Foro competente.

Tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del
contratto saranno deferite al Foro di Perugia.

Art. 19) – Spese contrattuali, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc.) sono e saranno a carico dell'Appaltatore.
Ai fini della registrazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'imposta di
Registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. N. 131 del 26/04/1986.

Il presente atto usufruisce dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82,
comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20) – Clausola risolutiva espressa.

Al presente contratto si applica – in virtù delle previsioni dell'Intesa di cui al precedente
Art. 16) – la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell'incaricato o dei componenti il raggruppamento, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,
318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, con la sottoscrizione del



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

presente contratto, la predetta clausola risolutiva.

Art. 21) – Richiamo alle norme generali.

Per quanto altro non espressamente stabilito con il presente contratto, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Richiesto io Segretario Generale del Comune di Città di Castello ho ricevuto il presente contratto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da sedici pagine per intero e fin qui della diciassettesima, del quale ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono come segue: con modalità di firma digitale di cui ho accertata la validità dei certificati e la conformità al disposto dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale

Il Comune

L'Affidatario

Il Segretario Comunale